

ESEMPLARE
ORIGINALE

1

Al Presidente dell'Assemblea legislativa

Oggetto: emendamenti all'atto n. 287 bis - disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali".

- Dopo l'articolo 6 dell'atto n. 287 bis sono inseriti il seguente Capo e i seguenti articoli:

"CAPO III BIS

Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)

Art. 6 bis

(Integrazione alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23)

1. Dopo l'articolo 32-bis della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:

Articolo 32-ter

(Protocolli per l'inclusione socio-lavorativa)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, promuove l'adozione di protocolli d'intesa con l'ATER regionale, gli enti bilaterali e le associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, aventi ad oggetto il recupero e la riqualificazione degli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione di cui all'articolo 32, comma 1-bis, allo scopo, in particolare, di soddisfare la domanda abitativa di lavoratori e lavoratrici regolarmente contrattualizzati, anche inseriti in percorsi di formazione-lavoro.

2. I protocolli definiscono, previa concertazione con l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria) e in raccordo con le Prefetture, gli obiettivi e le modalità di recupero e di riqualificazione degli alloggi di cui al comma 1, con le finalità di rafforzamento della continuità occupazionale, di inclusione socio-lavorativa dei lavoratori, nonché di emersione di situazione di irregolarità contrattuale.

3. Ai protocolli viene data attuazione con appositi avvisi pubblici adottati dall'ATER regionale che definiscono i requisiti per l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1, la durata dell'assegnazione, le modalità di gestione per il recupero e la riqualificazione, le tipologie di interventi che possono essere eseguiti, la stima dei relativi costi e dei tempi di esecuzione delle opere, la determinazione dei canoni, le modalità di documentazione e di riconoscimento all'assegnatario dei costi sostenuti, nonché l'impegno alla restituzione degli alloggi stessi, alla scadenza stabilita, dopo il completamento degli interventi necessari per rendere gli alloggi prontamente disponibili per l'assegnazione.

Art. 6 ter

(Modificazione all'articolo 34 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23)

1. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 il segno di punteggiatura "." è sostituito dal seguente " , " .

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento inserito con l'articolo 6 bis introduce uno strumento di politica abitativa che risponde a una duplice esigenza. Da un lato, garantisce la continuità abitativa a lavoratori e lavoratrici regolarmente contrattualizzati, anche inseriti in percorsi di formazione-lavoro, rispondendo ad un bisogno emerso dal confronto con imprese e territori. La misura si rivolge anche a migranti richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale che, pur inseriti in attività lavorative regolari, incontrano difficoltà nel reperire un'abitazione

APPROVATO

che consenta autonomia e integrazione socio-lavorativa adeguata. Dall'altro, fornisce uno strumento concreto di recupero e riqualificazione di alloggi del patrimonio ERS privi di abitabilità, che altrimenti resterebbero esclusi dalla disponibilità assegnativa. Attraverso protocolli d'intesa con soggetti istituzionali (ATER, ARPAL Umbria, Prefetture) e parti sociali (Enti bilaterali, associazioni datoriali e sindacali), si promuove il recupero di questi immobili garantendo comunque il pagamento di un canone e assicurando il ritorno dell'alloggio recuperato nella disponibilità dell'ATER al termine degli interventi di manutenzione eseguiti, in condizioni di piena agibilità e abitabilità.


L'emendamento si colloca in piena coerenza con le finalità della l.r. 23/2003, valorizzando il patrimonio pubblico e ampliando l'offerta di alloggi a canone contenuto, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

L'emendamento inserito con l'articolo 6 ter risponde ad una sola esigenza di drafting per correggere la punteggiatura nell'elenco di lettere contenute al comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003.

Relazione tecnica

Con riferimento al primo emendamento, si tratta di una modifica di carattere ordinamentale, che non determina nuovi oneri finanziari in sé.

Con riferimento al secondo emendamento, si tratta di una modifica di punteggiatura, senza effetti sostanziali.



Fabrizio
Ricci
14.03.2026
10:23:25
GMT+01:00



VISTO APPOSTO AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DI CUI ALLA
L.R. N. 13/2000 - Art. 49 comma 7

IL DIRIGENTE

AMMISSIBILE

EX ART. 69 R. I.

Oggetto: **Proposta di emendamento all'Atto n. 287 BIS** "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali".

Dopo il Capo X dell'Atto n. 287 BIS è inserito il seguente Capo e articolo:

"CAPO X bis

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 luglio 2016, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)

Art. 51 bis

(Integrazione alla legge regionale 28 luglio 2016, n. 9)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 28 luglio 2016, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione in materia di entrata e di spesa – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

(*Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3 bis*)

1. *All'articolo 8, comma 3 bis, le parole: "le concessioni regionali relative all'utilizzazione da parte di imprese delle aree industriali di cui al comma 1, lettere a) e b)" si interpretano nel senso che le concessioni stesse, qualora ricorra la fattispecie della realizzazione da parte dei concessionari di immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, del codice civile consistenti in immobili strumentali all'attività d'impresa, comprendono anche la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato in favore del concessionario."*

Relazione illustrativa

La presente disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3 bis della l.r. 9/2016 – avente efficacia retroattiva e vincolante per tutti i destinatari- si rende necessaria per definire con precisione la portata delle concessioni relative alle aree industriali acquisite dalla Regione nei comuni di Terni (Maratta) e Spoleto (San Giacomo). L'obiettivo è chiarire retroattivamente che il rapporto concessorio non si limita al mero utilizzo del suolo, ma include le facoltà necessarie alla realizzazione e al mantenimento di immobili destinati ad attività produttive, ricomprendendo quindi anche la concessione del diritto di superficie, ovviamente per il tempo di durata della concessione non superiore a 35 anni.

Va evidenziato infatti che nella stessa relazione all'atto consiliare che ha introdotto il comma 3 bis dell'art. 8 della l.r. 9/2016 (poi divenuto legge regionale n. 11 del 2017, cfr. art. 9), ovvero l'atto n. 1218/2017, si evidenziava come la durata delle concessioni, fissata in trentacinque anni, fosse finalizzata a rendere i tempi di disponibilità dei beni, acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione, coerenti "con l'utilizzazione economica degli stessi ai fini della realizzazione, da parte di imprese, di investimenti produttivi consistenti nella realizzazione di immobili destinati ad ospitare attività industriali o di servizi ai sensi delle norme urbanistiche vigenti."

APPROVATO


Quanto sopra, interviene al fine di realizzare un'applicazione coerente con le finalità della norma, specificando che la concessione dell'area, qualora preveda la costruzione di immobili, produce gli effetti del diritto di superficie, con ciò garantendo alle imprese la disponibilità giuridica dei fabbricati realizzati per l'intera durata del rapporto.

Evitando, quindi, possibili profili ovvero orientamenti dei concessionari o loro danti causa non conformi alla volontà originaria del legislatore. Ciò al fine di consentire con tutta evidenza gli obiettivi di sviluppo economico delle zone in cui le aree industriali sono ubicate oltre che evitare eventuali profili che possano generare l'attivazione di eventuali contenziosi.

In tal senso, l'interpretazione proposta non introduce nuovi diritti, ma interviene per sanare incertezze applicative e si congiunge con la norma interpretata dando luogo ad un "precetto normativo unitario" certo e chiaro nella sua applicazione.

La norma proposta ha carattere procedimentale, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

AMMISSIBILE
EX ART. 69 R. I.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Il Vicepresidente

Regione Umbria - Assemblea Legislativa
cons.reg.umbria@arubapec.it

Oggetto: Emendamento Omnibus

Si trasmette l'Emendamento d'Aula per l'Omnibus.

FIRMATO DIGITALMENTE

Tommaso Bori

Allegati alla nota:

- Proposta di emendamento all'Atto n. 287 BIS "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali".
(DG_0009920_2026)

TOMMASO BORI
REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE
16.03.2026 12:34:46 CET

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia
Telefono: 075 504 5783
Indirizzo PEC :regione.giunta@postacert.umbria.it

Regione Umbria
Giunta Regionale

3-4

Assessore al PNRR, alle politiche agricole e agroalimentari, alla montagna e alle aree interne, ai parchi e ai laghi, al turismo e allo sport

ESEMPLARE
ORIGINALE

Regione Umbria - Assemblea Legislativa
cons.reg.umbria@arubapec.it
Alla c.a. Presidente Assemblea Legislativa

Oggetto: Proposte di emendamenti all'Atto n. 287 ("Modificazioni e integrazioni di leggi regionali").

Con la presente si inviano, in allegato, le proposte di emendamento all'atto n. 287 da presentare alla XXXIX Sessione Ordinaria dell'Assemblea legislativa - Convocata per giovedì 19 marzo 2026.

Cordiali saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Simona Meloni

Allegati alla nota:

- Proposte emendamento Atto n.287_Meloni (DG_0010125_2026)

SIMONA MELONI
REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE
17.03.2026 11:14:25 CET

Simona Meloni
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia
Telefono: 075 504 5586
Indirizzo PEC : regione.giunta@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessore al PNRR, alle politiche agricole e agroalimentari, alla montagna e alle aree interne, ai parchi e ai laghi, al turismo e allo sport

3

Alla c.a. della
Presidente dell'Assemblea legislativa

Oggetto: **Proposte di emendamenti all'Atto n. 287 BIS**
"Modificazioni e integrazioni di leggi regionali".

1. Emendamento all'articolo 3 dell'Atto n. 287-BIS.

L'articolo 3 dell'Atto n. 287 BIS è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 13 bis della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. L'articolo 13 bis della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 bis

(Alberi monumentali, boschi monumentali e boschi vetusti)

1. Gli alberi monumentali e i boschi monumentali sono definiti e disciplinati dall'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

2. I boschi vetusti sono definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera s-bis), del d.lgs. 34/2018 e disciplinati ai sensi dell'articolo 7, comma 13 bis, del d.lgs. 34/2018.

3. L'elenco regionale degli alberi di rilevante e peculiare interesse, istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 4, resta in vigore nel territorio dei singoli comuni fino alla redazione, per gli stessi comuni, dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'articolo 7, comma ~~2~~², della l. 10/2013."".

Relazione illustrativa e tecnica

L'art. 7, comma 3 della legge n. 10 del 2013 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) come modificato dal d.lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) aveva disposto che le Regioni dovessero recepire, oltre alla definizione di albero monumentale, anche la definizione di "boschi vetusti", definiti al comma 1 bis del medesimo articolo 7. Successivamente con decreto legge n. 111 del 2019, all'art. 4, comma 4 quater, si è provveduto a modificare il d.lgs. 34/2018 inserendo all'art. 3, comma 2, la lettera s-bis contenente la definizione di "bosco vetusto" e a introdurre, altresì, all'articolo 7 di detto decreto legislativo, il comma 13 bis con cui vengono rimesse a Linee guida l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela.

Il surrichiamato art. 7, comma 3 della legge n. 10 del 2013, che richiedeva appunto il "recepimento" da

Simona Meloni
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia
Telefono: 075 504 5586
Indirizzo PEC : regione.giunta@postacert.umbria.it

APPROVATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

parte delle Regioni della definizione di bosco vetusto, è stato recentemente sostituito dall'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 12 settembre 2025, n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane), e in tale art. 7 non si parla più del recepimento da parte delle Regioni della definizione di bosco vetusto, ma viene dettata la disciplina relativamente alla nuova fattispecie dei boschi monumentali d'Italia.

Pertanto, si ritiene opportuno non inserire un nuovo articolo 13 ter nella l.r. 28/2001, ma modificare l'esistente art. 13 bis per renderlo coerente con la nuova normativa statale, inserendo i riferimenti alle definizioni e relative discipline degli alberi monumentali e dei boschi monumentali, di cui all'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e dei boschi vetusti di cui al d.lgs. 34/2018.

Con il nuovo comma 3 dell'art. 13 bis viene inoltre chiarito che l'elenco regionale degli alberi di rilevante e peculiare interesse, istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della l.r. 28/2001 resta in vigore nel territorio dei singoli comuni fino alla redazione, per gli stessi comuni, dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all' articolo 7, comma 3 della l. 10/2013.

Con l'emendamento all'articolo 3 dell'Atto 287-BIS vengono introdotte modificazioni ed integrazioni aventi carattere ordinamentale e che, pertanto, non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Emendamento all'Atto n. 287 BIS

④

Dopo l'articolo 13 dell'Atto 287 BIS è inserito seguente Capo e il seguente articolo:

"Capo VI bis: Modificazioni alla legge regionale legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.)

Art. 13 bis

(Modificazione all'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. All'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.) le parole "120 giornate" sono sostituite dalle seguenti: "150 giornate".

APPROVATO

Relazione illustrativa e tecnica

L'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.), così



Regione Umbria

Giunta Regionale

come sostituito dall'articolo 33, comma 1, legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14, e modificato dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 17, prevede la possibilità per l'Agenzia forestale regionale di procedere ad assunzioni esclusivamente di operai addetti a lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a 120 giornate lavorative, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e nei limiti delle risorse disponibili nell'anno per la realizzazione dei lavori.

Tale limite di 120 giornate lavorative, si è rivelato nell'applicazione limitativo delle capacità operative dell'Agenzia forestale regionale, potendo determinare disfunzioni organizzative e funzionali nella gestione dei cantieri per l'esigua presenza nell'arco di un anno. Pertanto, si ritiene opportuno un innalzamento fino a 150 giornate lavorative.

Peraltro, tale modifica normativa non determina ripercussioni rispetto alla natura temporanea dei contratti, tenuto conto che il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria fissa in 180 giornate di lavoro effettivo svolte presso lo stesso datore di lavoro nei 12 mesi precedenti il limite oltre il quale si passa al contratto di lavoro a tempo indeterminato.


La modifica proposta consente quindi di assicurare maggiore operatività all'attività dell'Agenzia forestale regionale, fermo restando che, come stabilito dalla legge, tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili nell'anno per la realizzazione dei lavori e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'inserimento dell'art 13 bis all'Atto 287, è finalizzato ad assicurare maggiore operatività all'attività dell'Agenzia forestale regionale, fermo restando che, come stabilito dalla legge, tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili nell'anno per la realizzazione dei lavori e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

FIRMATO DIGITALMENTE

Simona Meloni

SIMONA
MELONI
Regione
Umbria -
Giunta
Regionale
17.03.2026
11:07:43
GMT+01:00



AMMISSIBILE
EX ART. 69 R. I.

5

ESEMPLARE
ORIGINALE

Alla Presidente
dell'Assemblea legislativa

Oggetto: Emendamenti all'Atto n. 287 BIS "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali"

Gentile Presidente,
sottopongo alla Sua cortese attenzione i seguenti emendamenti all'Atto n. 287 BIS:

Emendamento n. 1

Il comma 1 dell'articolo 1 dell'Atto n. 287/BIS è sostituito dal seguente:

"1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette) sono inseriti i seguenti:

*"Art. 17 bis
(Interpretazione autentica delle aree contigue)*

1. Esclusivamente ai fini di quanto previsto dall'articolo 142, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono da interpretarsi come "aree di protezione esterna dei parchi" non solo le aree contigue già istituite ai sensi del precedente articolo 17, ma anche le altre aree esterne al perimetro dell'area naturale protetta, tra le quali le aree filtro e i serbatoi di naturalità, specificamente individuate e normate dal Piano dell'area protetta approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 9/1995 e dai suoi strumenti attuativi.

*Art. 17 ter
(Aree di protezione esterna dei parchi)*

1. Sono Aree di protezione esterna dei parchi le seguenti:

a) Aree contigue già istituite: i territori formalmente istituiti come "aree contigue" alle Aree naturali protette regionali, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette);

b) Aree definite dal Piano del parco: le altre aree esterne al perimetro dell'Area naturale protetta, specificamente individuate e normate dal Piano dell'area protetta approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 9/1995 e dai suoi strumenti attuativi;

c) Fascia di rispetto predefinita: nei casi in cui non sussistano le condizioni di cui alle lettere a) e b), si intende per "territori di protezione esterna" una fascia di rispetto di 300 metri, misurata a partire dal confine dell'Area naturale protetta.

APPROVATO

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano in via residuale e sussidiaria, solo ove manchino gli strumenti di pianificazione di cui alle lettere a) e b).” “.

RELAZIONE

L'emendamento risponde all'esigenza di fornire un'interpretazione autentica e certa alla locuzione "aree contigue" di cui all'articolo 17 della Legge regionale n. 9/1995.

L'inserimento dell'articolo 17 bis ha lo scopo di colmare un vuoto interpretativo relativo alle aree esterne definite dai singoli piani dei parchi, chiarendo la loro piena assimilabilità alle aree contigue ai fini della protezione.

Tale definizione è un presupposto essenziale per la corretta applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che sottopone a tutela paesaggistica le aree limitrofe ai parchi e alle riserve.

Tale emendamento permette di superare incertezze applicative, assicurando che la protezione paesaggistica del Codice dei beni culturali operi su confini certi.

L'articolo 17 ter introduce una serie di criteri per identificare con precisione tali territori, garantendo la massima tutela ambientale e, al contempo, la necessaria certezza del diritto per enti e cittadini. Con il comma 1 si identificano come territori di protezione esterna le aree formalmente istituite ai sensi dell'art. 27 della L.R. 9/1995. In assenza di aree contigue, la norma rimanda alle zone esterne al perimetro dell'area protetta che siano state specificamente individuate e normate dagli strumenti di pianificazione del parco (Piano dell'area protetta e strumenti attuativi). Qualora manchino sia le aree contigue che specifiche previsioni del Piano del parco, la norma introduce una clausola di salvaguardia che fissa in 300 metri dal confine dell'area naturale protetta la fascia di protezione esterna.

Il comma 2 chiarisce che tale ultima disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica in via residuale e sussidiaria, solo ove manchino gli strumenti di pianificazione di cui alle lettere a) e b).

La proposta di emendamento sostituisce l'originario articolo 1 dell'Atto n. 287/bis al fine di semplificare e rendere più efficace la formulazione. Mentre la precedente interveniva in maniera generalizzata, la scelta di sostituire l'articolo nasce dalla volontà di intervenire in modo univoco e chiarificatorio. L'obiettivo è superare la frammentarietà delle interpretazioni attuali, fornendo un quadro normativo omogeneo che garantisca parità di trattamento su tutto il territorio regionale e semplifichi l'attività degli enti gestori e degli uffici tecnici.

L'emendamento ha natura ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere
Luca Simonetti



Luca Simonetti
17.03.2026
12:38:47
GMT+01:00

VISTO APPOSTO AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DI CUI ALLA
L.R. N. 13/2000 - Art. 49 comma 7

IL DIRIGENTE

AMMISSIBILE
EX ART. 69 R. I.

ESEMPLARE
ORIGINALE

6

Alla Presidente dell'Assemblea legislativa

Oggetto: Proposte di emendamenti all'atto n. 287 bis – disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”.

- **L'articolo 88 dell'atto n. 287 bis è così riformulato:**

“Art. 88

(Abrogazione del regolamento regionale 13 settembre 2018, n. 8)

1. Il regolamento regionale 13 settembre 2018, n. 8 (Norme regolamentari attuative per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e filiali di cui all'articolo 56, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale)) è e resta abrogato.”

Relazione illustrativa

La presente disposizione risponde all'esigenza di garantire la massima **certezza del diritto** e la corretta manutenzione dell'ordinamento regionale.

L'articolo 88 dispone l'abrogazione espressa e definitiva del regolamento regionale n. 8/2018. Tale intervento si rende necessario in quanto la disciplina contenuta nel predetto regolamento, relativa alle strutture ricettive e alle agenzie di viaggio, deve ritenersi integralmente superata dalla nuova e organica disciplina della materia introdotta dalla legge 23/2024.


L'esplicitazione dell'abrogazione per via legislativa mira a Evitare incertezze interpretative presso gli uffici amministrativi competenti e i soggetti privati destinatari dei precetti.

Questa formulazione rimuove formalmente dal sistema normativo un atto i cui contenuti sono stati assorbiti o sostituiti dalle nuove previsioni, in ossequio al principio di omogeneità e semplificazione.

Relazione tecnica

In relazione alla disposizione contenuta nell'articolo 88 del presente atto, si attesta che la norma ha natura meramente ricognitiva e di pulizia normativa, limitandosi a disporre l'abrogazione espressa di un regolamento regionale preesistente.

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né si determinano minori entrate, garantendo così la piena invarianza della spesa. La cancellazione formale del Regolamento 8/2018 dal sistema delle fonti non incide sulle autorizzazioni di spesa già previste dalla normativa vigente, assicurando la completa neutralità finanziaria dell'emendamento. Si conclude, pertanto, che la clausola di invarianza finanziaria è pienamente soddisfatta.

 Luca Simonetti
17.03.2026 12:38:48
GMT+01:00

I consiglieri

Luca Simonetti *PRIMO FIRMATARIO*

 LETIZIA MICHELINI
17.03.2026 12:56:10
GMT+01:00

Letizia Michelini

APPROVATO

VISTO APPOSTO AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DI CUI ALLA
L.R. N. 13/2000 - Art. 49 comma 7

DIRIGENTE


AMMISSIBILE
EX ART. 69 R. /.

ESEMPLARE
ORIGINALE

7

Alla Presidente dell'Assemblea legislativa

Proposta di emendamento all'atto n. 287 bis - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali"

Oggetto: Modificazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

Dopo l'articolo 10 dell'atto 287 bis è inserito il seguente Capo e articolo:

CAPO V BIS

Art. 10 bis

L'articolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Deleghe)

1. I membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2, nonché i membri Sindaci designati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), numero 1) e lettera c), numero 1), possono delegare:

- a) nel caso dei Presidenti delle Province, i Vice Presidenti ove presenti o un Consigliere provinciale allo scopo designato;
- b) nel caso dei Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, i Vice Sindaci, i Presidenti dei Consigli comunali, oppure i componenti della Giunta comunale, dei rispettivi Enti;
- c) nel caso dei membri Sindaci designati in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, i Vice Sindaci, i Presidenti dei Consigli comunali, oppure i componenti della Giunta comunale, dei rispettivi Enti.

2. Per i membri elettivi di cui all'articolo 6, comma 3, la delega non è consentita.

3. La delega è conferita espressamente, di volta in volta o in via permanente, anche in ragione degli argomenti da trattare."

APPROVATO

Relazione illustrativa

La presente proposta di modifica nasce dall'esigenza di garantire una più ampia ed effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) da parte di tutti i territori rappresentati, con particolare attenzione alle istanze dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

L'esperienza applicativa della legge ha evidenziato come i Sindaci dei Comuni di minori dimensioni si trovino spesso nell'impossibilità di partecipare alle sedute del CAL, a causa del gravoso carico di impegni istituzionali e amministrativi che, specialmente nelle piccole realtà, ricadono quasi interamente sulla figura del Primo Cittadino. L'impossibilità di delegare comporta frequentemente l'assenza di rappresentanza, durante le sedute, per i Comuni medi e piccoli, indebolendo la funzione consultiva e di raccordo dell'organo.

L'emendamento interviene quindi su due livelli:

1. Parifica i Sindaci "designati" ai Sindaci "di diritto", estendendo anche ai primi la facoltà di farsi sostituire dal Vice Sindaco, dal Presidente del Consiglio o da un Assessore.
2. Ripristina l'istituto della delega permanente, recuperando una modalità organizzativa già presente nella legge istitutiva prima della modifica operata dalla L.R. n. 17/2024.

Questa proposta non risponde solo a un'esigenza di snellimento burocratico, evitando la compilazione di atti per ogni singola convocazione, ma mira a garantire una maggiore continuità nei lavori del Consiglio, permettendo ai delegati di seguire l'evoluzione dei lavori del CAL nel tempo. Resta fermo il divieto di delega per i membri "elettivi" (Consiglieri comunali), il cui mandato è strettamente personale e legato all'elezione diretta.

In conclusione, la modifica riduce i casi di assenza forzata e, attraverso il ritorno alla delega permanente, favorisce la presenza di interlocutori stabili e preparati, rafforzando il ruolo del CAL nei processi decisionali regionali.

Relazione tecnica

La modifica propone la riscrittura dell'articolo 11 della legge regionale n. 20/2008 con una duplice finalità. Da un lato, si intende estendere la facoltà di delega – attualmente riservata ai soli membri di diritto – anche ai membri designati, limitatamente a coloro che ricoprono la carica di Sindaco (rappresentanti dei Comuni medi e piccoli). Dall'altro, si reintroduce esplicitamente la possibilità di conferire la delega in via permanente. Si evidenzia che tale previsione costituisce un mero ripristino della formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 17/2024. Tale istituto risponde a criteri di efficienza e semplificazione amministrativa: essa consente, infatti, di evitare la produzione reiterata di singoli atti di delega per ogni seduta qualora l'Ente individui un rappresentante stabile (es. il Vice Sindaco) per la partecipazione ai lavori del CAL, riducendo così gli oneri burocratici in capo alle amministrazioni locali.

La modifica ha carattere ordinamentale e procedurale, incidendo esclusivamente sulle modalità di partecipazione alle sedute e sulla composizione dell'assemblea del CAL in caso di impedimento del titolare.

Sotto il profilo finanziario, l'intervento è neutrale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. I costi di funzionamento (inclusi i rimborsi spese ex art. 13) sono legati all'effettiva partecipazione del componente o del suo delegato, senza duplicazioni. La sostituzione del Sindaco, sia essa occasionale o permanente, non altera il numero dei partecipanti né la previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa.

Pertanto, la proposta si valuta ad invarianza finanziaria.

 LETIZIA
MICHELINI
17.03.2026
12:57:38
GMT+01:00

I consiglieri

Letizia Michelini *PIÙA FIRCATURA*

Luca Simonetti

 Luca Simonetti
17.03.2026
13:13:42
GMT+01:00

1

ETTO APPOSTO AI SENSI
PER GLI EFFETTI DI CUI ALL
R. N. 13/2000 - Art. 49 comma 7

IL DIRIGENTE

AMMISSIBILE

EX ART. 69 R. I.

Regione Umbria
Giunta Regionale

da (M) a (B)

Assessore all'energia, all'ambiente, all'adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, alle politiche del paesaggio e alla programmazione urbanistica

Regione Umbria - Assemblea Legislativa
cons.reg.umbria@arubapec.it

Alla Presidente dell'Assemblea Legislativa
Sarah Bistocchi

Oggetto: Proposte di emendamenti all'Atto n.287 BIS (Modificazioni e integrazioni di Leggi Regionali)

Gentile Presidente,

con la presente sottopongo le seguenti proposte di emendamenti all'Atto n. 287 BIS (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali):

Emendamento n. 1

(11)

Dopo l'articolo 1 dell'Atto n. 287 BIS è inserito il seguente Capo e il seguente articolo:

"Capo I BIS

Modificazione alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9
(Norme sulla istituzione e disciplina
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A..))

APPROVATO

Art. 1 bis

(Integrazione alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9)

THOMAS DE LUCA
REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE
19.03.2026 08:23:47 CET

Thomas De Luca
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia
Telefono: 075 504 2635
Indirizzo PEC :regione.giunta@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)) è inserito il seguente:

“ Art. 16 bis

(Destinazione delle risorse introitate al 29 giugno 2022, ai sensi dell' articolo 318 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Le somme introitate da Arpa Umbria sino al 29 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 318 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2024 sono destinate alla medesima finalità di cui al vigente articolo 318 quater, comma 2, ultimo periodo del medesimo d.lgs. 152/2006.”

RELAZIONE

Con il presente emendamento si propone di inserire nell'Atto n. 287 BIS il Capo I BIS concernente la modificazione della legge regionale legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)).

La Legge 22 maggio 2015, n. 68, ha introdotto nel Codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) la parte sesta-bis (artt. da 318-bis a 318-octies), recante la "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale".

Le nuove disposizioni si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette (art. 318-bis). In particolare l'art. 318-quater consente il pagamento, in sede amministrativa, di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa ai fini dell'estinzione del reato.

Le disposizioni richiamate avevano immediatamente sollevato vari dubbi applicativi in quanto non venivano, tra l'altro, fornite indicazioni circa l'ente titolato ad incassare le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 318-quater, comma 2, e la relativa destinazione finale degli introiti, motivo per cui il SNPA (Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente) aveva suggerito agli enti del Sistema di provvedere, in via provvisoria, ad incamerare direttamente le sanzioni pecuniarie relative ai verbali di prescrizioni emessi dal proprio personale, raccomandando tuttavia alle ARPA, in attesa di interventi



Regione Umbria

Giunta Regionale

normativi o interpretativi a chiarimento, un sistema di contabilizzazione separato rispetto alle entrate proprie, per poter agevolmente provvedere a rendicontare ed eventualmente riversare le somme introitate, una volta individuati a livello nazionale gli enti destinatari.

Nel tentativo di colmare tale vuoto normativo, il decreto-legge 22 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha ulteriormente modificato la parte sesta-bis, in particolar modo gli artt. 318-ter e 318-quater.

Tale nuovo quadro normativo introduce importanti innovazioni tra cui la specificazione che le somme che il contravventore dovrà pagare ai fini dell'estinzione del reato mediante la corresponsione della sanzione sono da destinare al bilancio dello Stato.

Tuttavia nulla dispone in merito alla destinazione delle risorse finanziarie incamerate e provvisoriamente accantonate dai vari enti interessati dal 29 maggio 2015 al 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge 79/2022), e non ha previsto la retroattività della nuova disposizione, disponendo esclusivamente per il futuro.

Alla luce delle osservazioni sopra esposte e tenendo conto dell'intreccio di competenze legislative statali e regionali in materia ambientale (segnatamente: tutela ambientale di competenza statale e valorizzazione dei beni culturali e ambientali di competenza legislativa regionale concorrente) nonché della giurisprudenza costituzionale che permette al legislatore regionale di innalzare il livello di tutela ambientale, si ritiene di dover intervenire per permettere l'utilizzo di entrate accantonate e non impegnate da anni e meglio destinabili da parte di Arpa Umbria a scopi direttamente desumibili dalla norma statale, ossia al finanziamento delle attività di vigilanza e controllo ambientale.

Con il presente emendamento si intende pertanto procedere ad una integrazione della legge regionale n. 9/1998 istitutiva di ARPA Umbria, in linea con quanto già fatto da altre regioni (si veda la legge regionale del Piemonte n. 24/2004 e da ultimo la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 11/2025). In tale modo, le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa per l'estinzione dei reati ambientali in argomento siano versate all'entrata del bilancio di Arpa Umbria, vincolando tali risorse alle attività di controllo ambientale, come modalità per valorizzare indirettamente i beni ambientali che risultano, in tal modo, maggiormente tutelati. In tal senso, l'utilizzazione dei fondi destinati ad attività di vigilanza e controllo ambientale è da intendersi quale innalzamento della soglia di tutela ambientale. In ottemperanza al d.lgs. 118/2011 Arpa Umbria redige il proprio bilancio secondo criteri economico-patrimoniali, pertanto le somme introitate dalla data di entrata in vigore della L. 68/2015 fino al 29 giugno 2022 sono confluite in un apposito fondo vincolato indisponibile e allocate nella voce D-12 dello



Regione Umbria

Giunta Regionale

Stato Patrimoniale. La somma totale incassata ammonta ad Euro 1.493.377,00, come risultante dal bilancio consuntivo di Arpa Umbria dell'anno 2024.

L'emendamento ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Emendamento n. 2

Dopo l'articolo 11 dell'Atto n. 287 BIS è inserito il seguente:

12

"Art. 11 bis

(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 22/2008)

- 1. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 22/2008 le parole: "La concessione non può essere rilasciata ai soggetti nei confronti dei quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016" sono sostituite dalle seguenti: "La concessione non può essere rilasciata ai soggetti nei confronti dei quali ricorrono le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).".*

APPROVATO

RELAZIONE

Con il presente emendamento si procede alla modifica all'articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali) in adeguamento al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e in recepimento delle osservazioni contenute nell'istruttoria Tecnico-Giuridica predisposta dagli uffici dell'Assemblea legislativa.

La presente modifica normativa si rende necessaria per adeguare il testo della l.r. 2/2008 al sopravvenuto quadro normativo nazionale in materia di contratti pubblici e concessioni. L'attuale formulazione dell'art. 10 richiama l'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, disposizione oggi abrogata e sostituita dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), in vigore con piena efficacia dal 1° luglio 2023.

L'intervento recepisce la II osservazione dell'istruttoria Tecnico-Giuridica, volta a garantire la coerenza dell'ordinamento regionale con i principi di legalità e di tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.).

Sotto il vigore del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016), l'articolo 80 rappresentava l'unico catalogo delle cause di esclusione. Il nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023) ha operato una



Regione Umbria

Giunta Regionale

scomposizione precettiva per ragioni di maggiore chiarezza e per distinguere l'automatismo dell'esclusione dal potere valutativo della Pubblica Amministrazione.

L'articolo 94 (Cause di esclusione automatica): sostituisce i primi commi dell'ex art. 80. Riguarda le fattispecie in cui la stazione appaltante non ha margini di discrezionalità: condanne penali definitive per reati gravi (mafia, corruzione, frode, terrorismo), interdittive antimafia e violazioni gravi e accertate degli obblighi contributivi o fiscali mentre l'Articolo 95 (Cause di esclusione non automatica) sostituisce la restante parte dell'art. 80, in particolare per quanto concerne i "gravi illeciti professionali". In questo caso, l'esclusione deriva da una valutazione della stazione appaltante circa l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico.

Il presente emendamento ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Emendamento n. 3

13

Dopo il comma 2 quinquies 1 dell'articolo 19 della l.r. 22/2008, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 12 dell'Atto n. 287 BIS, sono inseriti i seguenti:

"2 quinquies 1-bis. Per i beni diversi dalle opere pertinenziali di cui all'articolo 15, la Regione Umbria ha facoltà di immettersi nel possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alle attività oggetto della concessione. L'acquisizione al patrimonio regionale può avvenire esclusivamente per comprovate finalità di interesse pubblico e di continuità produttiva, previa formale dichiarazione di pubblica utilità e secondo le procedure e le garanzie indennizzatorie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2 quinquies 1-ter. Nel caso in cui si verificano le ipotesi di cui al comma precedente, con provvedimento legislativo regionale verrà disposta l'autorizzazione di spesa necessaria alla corresponsione dell'indennità di esproprio, calcolata al momento dell'immissione in possesso secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. "

APPROVATO

RELAZIONE

Il comma 2 quinquies 1-bis introduce all'articolo 19 della l.r. 22/2008 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali) una disciplina puntuale per i beni che non rivestono carattere di "opera pertinenziale". Mentre per le pertinenze opera il principio dell'accessione o dell'incameramento gratuito al demanio/patrimonio indisponibile alla scadenza della concessione, per gli altri beni (edifici strumentali, macchinari, impianti di trasformazione e distribuzione) non esiste alcun automatismo traslativo della proprietà.

La disposizione stabilisce che la Regione ha la "facoltà di immettersi nel possesso".

L'acquisizione deve essere giustificata da comprovate finalità pubbliche e deve essere recepito il rilievo dell'istruttoria circa la necessità di un atto formale che accerti la necessità del bene per il fine pubblico. Il richiamo esplicito alla normativa statale garantisce che l'acquisizione avvenga nel quadro delle tutele procedurali nazionali.

Il comma 2 quinquies 1-ter affronta il profilo economico-patrimoniale dell'operazione, fissando il momento della "immissione nel possesso" come tempus regit actum per il calcolo dell'indennità, rinviando ai criteri legali vigenti.

La fattispecie introdotta dalla disposizione in oggetto ha carattere aleatorio e non consente preventivamente la stima e quantificazione degli eventuali oneri di indennizzo. Al fine di garantire gli equilibri del bilancio regionale e la copertura finanziaria degli eventuali oneri finanziari che potranno essere determinati solo al verificarsi delle ipotesi previste al comma 2 quinquies 1-bis, il comma 2 quinquies 1-ter dispone che, al ricorrere delle suddette ipotesi, l'autorizzazione di spesa relativa agli indennizzi venga disposta con apposito provvedimento legislativo regionale.

L'emendamento ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Emendamento n. 4

Dopo l'articolo 13 dell'Atto n. 287 BIS è inserito il seguente Capo ed il seguente articolo:

14

APPROVATO

"Capo VI BIS

Modificazione alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3

(Disciplina regionale dei lavori pubblici

e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici.)

Art. 13 bis

(Modificazioni all'articolo 31-bis della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 31-bis della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici.) le parole: *"decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)"* sono sostituite dalle seguenti: *"decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)"* e le parole: *"articoli 37 e 38"* sono sostituite dalle seguenti: *"articoli 62 e 63"*.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 31-bis della l.r. 3/2010 è inserito il seguente:
"2-bis. Le percentuali di cui al comma 2 non si applicano nel caso di interventi relativi al dissesto idrogeologico. Per tali interventi trova applicazione l'Allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" che richiama integralmente il DM 17/06/2016." "

RELAZIONE

Con il presente emendamento si propone l'inserimento nell'Atto n. 287 BIS del Capo VI bis concernente modificazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici.) e del relativo articolo 7 bis con il quale viene modificato l'articolo 31-bis della l.r. 3/2010.

Tale emendamento si rende necessario per favorire la realizzazione di interventi di competenza regionale nell'ambito del dissesto idrogeologico effettuati in regime di delega amministrativa. Il comma 1 dell'articolo 31-bis della l.r. 3/2010 dispone infatti che la Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, anche mediante delegazione amministrativa, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici. Il comma 2 stabilisce che in



Regione Umbria

Giunta Regionale

caso di esecuzione di opere in regime di delegazione amministrativa, la Regione, riconosce, nell'ambito della spesa complessivamente concessa, oneri per spese generali nella misura massima del 10% dell'importo della spesa, a copertura di tutte le spese generali previste dalla fase progettuale al collaudo. Tale percentuale è innalzata al 12% nel caso in cui le attività necessitino di spese specialistiche.

Negli interventi legati al dissesto idrogeologico, nei casi in cui la spesa complessiva dell'intervento risulti di importo limitato, si può verificare che l'ammontare delle spese generali risulti maggiore del limite sopra riportato, in quanto detto limite non tiene conto del fatto che la percentuale delle spese tecniche diminuisce all'aumentare dell'importo dei lavori a base di calcolo e che quindi può risultare maggiore dei limiti nel caso di importi di minore entità, creando difficoltà ai soggetti attuatori degli interventi in fase di predisposizione dei progetti e dei relativi quadri economici.

Con il presente emendamento si intende quindi risolvere tale criticità. Nello specifico, l'articolo 7 bis introdotto dall'emendamento contiene due commi. Con il primo comma si provvede ad aggiornare i riferimenti normativi al nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e ai relativi articoli concernenti i lavori in regime di delegazione amministrativa. Con il comma 2 si introduce, nell'ambito dell'articolo 31-bis, un nuovo comma 2-bis con il quale si dispone che le percentuali fissate al comma 2 del medesimo articolo 31-bis non si applicano nel caso di interventi relativi al dissesto idrogeologico, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale nell'Allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" in attuazione del DM 17/06/2016 concernente "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

L'emendamento non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto nei casi di esecuzione di opere in regime di delegazione amministrativa, la spesa stanziata in favore di un soggetto attuatore è fissata preventivamente dalla Regione e risulta onnicomprensiva. In base all'importo concesso dalla Regione per l'esecuzione dell'intervento, il soggetto attuatore è tenuto a predisporre il progetto corredato da un quadro economico, in cui sono dettagliate le singole voci di spesa, che chiaramente non può superare la spesa totale concessa. La non applicazione dei limiti percentuali per l'incidenza delle spese generali prevista con l'emendamento, il cui calcolo deve in ogni



Regione Umbria

Giunta Regionale

caso rispettare le disposizioni e le limitazioni di cui al DM 17/06/2016, non incide quindi sull'ammontare complessivo dello stanziamento assegnato dalla Regione.

Si specifica inoltre che gli interventi in argomento sono finanziati con risorse statali a destinazione vincolata il cui stanziamento complessivo deriva da disposizioni statali. Pertanto, l'emendamento ha natura ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Regione Umbria

Giunta Regionale

15

APPROVATO

Emendamento n. 5

Il comma 3 dell'articolo 54 dell'Atto n. 287 BIS è sostituito dal seguente:

“3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2023, è inserito il seguente:

“4-bis. In caso di mancata presentazione del rapporto di fine concessione entro il termine di cui al comma 1, la struttura regionale competente assegna al concessionario un termine non superiore a trenta giorni per adempiere. Il decorso infruttuoso di tale termine, previa formale diffida, costituisce motivo di decadenza della concessione.””

RELAZIONE

Il presente emendamento sostituisce il comma 3 dell'articolo 54 dell'Atto n. 287 BIS in recepimento delle osservazioni contenute nell'istruttoria Tecnico-Giuridica predisposta dagli uffici dell'Assemblea legislativa.

L'emendamento prevede la decadenza della concessione in caso di mancato adempimento alla richiesta di fornire il rapporto di fine concessione di cui all'art. 4 della l.r. 1/2023. Tale rapporto di fine concessione deve essere fornito dal concessionario di una grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico prima della scadenza della concessione, alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche ed è relativo alle opere, ai beni e ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio della concessione. La presente modifica all'articolo 43 dell'Atto n.287 recepisce i rilievi formulati in sede di istruttoria tecnico-giuridica introducendo un meccanismo di previa diffida, garantendo che la sanzione massima della decadenza scatti solo a fronte di un'inerzia colpevole e persistente del concessionario.

L'emendamento ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Emendamento n. 6

16

Il comma 1 dell'articolo 55 dell'Atto n. 287 BIS è sostituito dal seguente:

"1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 1/2023 le parole: "ovvero l'equivalente monetizzato, in tutto o in parte, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto" sono soppresse."

APPROVATO

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato a operare un necessario coordinamento formale e sistematico all'interno dell'articolo 21 della l.r. 1/2023 eliminando ridondanze e assicurando piena coerenza dell'ordinamento regionale. La soppressione dell'inciso relativo alla monetizzazione nel primo comma risponde all'esigenza di distinguere nettamente la norma di principio (l'obbligo di fornitura gratuita di energia) dalle modalità tecnico-gestionali della monetizzazione, che trovano una disciplina organica e dettagliata nei successivi commi.

In merito ai rilievi formulati circa un possibile ampliamento delle finalità di destinazione delle risorse rispetto a quelle previste dal legislatore statale, si precisa quanto segue:

Le fattispecie indicate alle lettere c) e d) del comma 2 non costituiscono finalità ulteriori o estranee rispetto al dettato nazionale. Tali previsioni rappresentano esclusivamente specificazioni di dettaglio degli interventi volti al beneficio dei territori e dei servizi pubblici, in quanto operano un rimando diretto e vincolante alle categorie già individuate al comma 1.

Nello specifico, gli interventi di mitigazione del consumo energetico e la realizzazione di impianti FER sono configurati come modalità operative per assolvere all'obbligo di sostegno ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori interessati, garantendo l'allineamento con la competenza concorrente in materia di energia ex art. 117 della Costituzione.

L'emendamento ha natura ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

14

Emendamento n. 7

La lettera d) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 1/2023, come sostituita dal comma 2 dell'articolo 55 dell'Atto 287 BIS, è sostituita dalla seguente:

"d) realizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER), nonché i relativi sistemi di accumulo, da destinare alle finalità di cui al comma 1, su aree demaniali, di proprietà della Regione, nella disponibilità regionale o di proprietà dei comuni, previo accordo con gli stessi, nel rispetto dei regimi amministrativi stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190."

APPROVATO

RELAZIONE

Il presente emendamento intende modificare la lettera d) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 1/2023, come sostituita dal comma 2 dell'articolo 55 dell'Atto 287 BIS. La modifica opera un necessario coordinamento tra le modalità di impiego della monetizzazione e le finalità tassative previste dalla normativa nazionale, inserendo un rimando esplicito alle finalità del comma 1 assicura che la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (FER) e dei relativi sistemi di accumulo non costituisca una finalità autonoma o aggiuntiva, ma sia strumentalmente e direttamente finalizzata alla fornitura di energia per i servizi pubblici o per categorie di utenti. In tal modo, la disposizione si configura come una specificazione di dettaglio delle modalità con cui la Regione Umbria assolve all'obbligo di sostegno ai servizi pubblici del territorio, in piena sintonia con il dettato dell'art. 12, comma 1-quinquies del d.lgs. 79/1999.

Con la riformulazione proposta si ribadisce la necessità di operare su aree pubbliche o comunali previo accordo, garantendo al contempo il rispetto integrale dei regimi amministrativi introdotti dal decreto legislativo n. 190/2024 e assicurando che l'intera attività di realizzazione e gestione degli impianti avvenga nella cornice di semplificazione e legalità definita dal legislatore statale.

L'emendamento ha natura ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

18

Emendamento n. 8

Il comma 2 ter dell'articolo 21 della l.r. 1/2023, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 55 dell'Atto 287 BIS le parole: "*dell'anno in corso*" sono sostituite dalle seguenti: "*di ogni anno*".

APPROVATO

RELAZIONE

L'emendamento è volto a chiarire il contenuto del comma 2 ter, come inserito dal comma 3 dell'articolo 55 dell'Atto n. 287 BIS, precisando che la deliberazione della Giunta regionale che deve prevedere la definizione e le eventuali successive modificazioni in ordine alla monetizzazione, alla sua destinazione e alla relativa ripartizione, deve essere adottata entro il 30 giugno di ogni anno, e non "entro il 30 giugno dell'anno in corso", come invece risulta dal testo dell'atto base, formulazione che può risultare ambigua.

L'emendamento risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Per comprendere la portata complessiva delle modifiche che incidono sull'articolo 21 della l.r. 1/2023 si riporta di seguito il testo coordinato sulla base delle proposte di emendamenti:

Art. 21 (Cessione di energia)

1. La presente disposizione disciplina, in attuazione dell' articolo 12 , commi 1-quinquies e 1-septies, del d.lgs. 79/1999, l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica. A decorrere dal 2023 i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da destinare nella misura di almeno il 50 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti residenti nei



Regione Umbria

Giunta Regionale

territori interessati dalla derivazione ovvero l'equivalente monetizzato, in tutto o in parte, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto.

2. La Regione, in alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1, può stabilire la sua monetizzazione integrale a favore della Regione, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto, da destinare, nella medesima quota di ripartizione territoriale di cui al comma 1, per le seguenti finalità:

- a) fornitura di energia per i servizi pubblici previsti al comma 1;
- b) erogazione di contributi a sostegno delle categorie di utenti previsti al comma 1, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto;
- c) miglioramento quali-quantitativo e interventi per la mitigazione del consumo energetico dei servizi pubblici previsti al comma 1;
- d) *realizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER), nonché i relativi sistemi di accumulo, da destinare alle finalità di cui al comma 1, su aree demaniali, di proprietà della Regione, nella disponibilità regionale o di proprietà dei comuni, previo accordo con gli stessi, nel rispetto dei regimi amministrativi stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.*

2 bis. Gli impianti realizzati ai sensi del comma 2, lettera d) sono di proprietà della Regione.

2 ter. La definizione e le eventuali successive modificazioni in ordine alla monetizzazione, alla sua destinazione e alla relativa ripartizione per le finalità sopra elencate, sia per i territori interessati dalle derivazioni sia per gli altri territori della regione, sono fissate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base dei dati di riferimento della produzione dell'anno precedente, valutate le linee guida e le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia.".

AMMISSIBILE
EX ART. 69 R. I.



Regione Umbria

Giunta Regionale

FIRMATO DIGITALMENTE

Thomas De Luca